



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** DITTA SARCO SRL . P.IVA 01461240812 - AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA "PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE" PER LE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15, DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO R3, R4, R5 ED R13, DI CUI ALL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006, DA SITUARSI IN C.DA FIUMARELLA – COMUNE DI MARSALA (TP). FG N. 266 P.LLE 346/348 E 425
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "*Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la Delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza della Ditta assunta al prot. n. 29279 del 18/07/2013 del Dipartimento con la quale la ditta SARCO srl , P.IVA 01461240812 - Autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di una "Piattaforma Polifunzionale" per le operazioni di smaltimento D15, di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e per le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R13, di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 da situarsi in c.da Fiumarella – comune di Marsala (TP). Fg n. 266 p.lle 346/348 e 425 *In variante allo strumento urbanistico*
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi convocata con nota prot. 42353 del 28/10/2014 e svoltasi in data 04/12/2014 e durante la quale viene consegnato in applicazione del D. Lgs 159/11 e ssmmii, il patto di integrità, in duplice copia ed i modelli 2 e 3 ai fini della informativa prefettizia ex art. 91 del D.Lgs 159/11 e ss.mm.ii. , ed acquisiti i seguenti pareri:
D.D.G. n. 765 del 05/08/2014 del Dipartimento ARTA Serv. 1 VAS/VIA, il giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il "Progetto di una piattaforma tecnologica in c/da Fiumarella nel territorio del Comune di Marsala (TP)"
nota prot. n. 56396 del 3 dicembre 2014 , che si allega al presente verbale, con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA conferma il parere reso con **D.D.G. n. 765 del 05/08/2014**, a seguito delle modifiche non sostanziali successivamente apportate al progetto oggetto di parere di compatibilità ambientale e comunicate dalla Ditta al competente servizio 1 VAS/VIA con nota n. 487/D del 16/10/2014. Tali elaborati oggetto di modifica (planimetrie di progetto B.2 e B.3) sono stati ricompresi dalla ditta nel progetto sottoposto ad autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. a partire già dalla conferenza dei servizi del 04/12/2014
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi convocata con nota prot. 15107 del 01/04/2015 e svoltasi in data 05/05/2015 e durante la quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

nota prot. 58583 del 16/12/2014 di ARTA - Dip.to Ambiente – Serv. 3 – U.O.3.1: Pianificazione e programmazione PAI, con la quale viene espresso parere positivo per il progetto;

nota prot. 11089 del 10/03/2015 di ARTA - Dip.to Ambiente – Serv. 3 – U.O.3.1: Pianificazione e programmazione PAI, con il quale viene confermato il parere positivo per il progetto espresso con la precedente nota prot. 58583 del 16/12/2014, in quanto le integrazioni tecniche ed amministrative al progetto richieste dalla ditta durante la conferenza dei servizi del 04/12/2014, non influiscono sul parere reso;

nota prot. 18548 del 21/04/2015 di ARTA - Dip.to Ambiente – Serv. 3 – U.O.3.1: Pianificazione e programmazione PAI, con il quale viene confermato il parere positivo per il progetto espresso con la precedente nota prot. 58583 del 16/12/2014;

nota del 24/04/2015 di ASP Trapani – S.pre.S.A.L, assunta al prot. n. 19215 del 30/04/2015 del Dip.to Regionale Acque e Rifiuti, con la quale viene espresso parere positivo per il progetto;

nota del 05/05/2015 del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani - 5° settore - *Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio*, con la quale viene espresso parere positivo per la modifica apportata all'accesso carrabile precedentemente autorizzato con D.D.G. n. 01 del 04/01/2008, consistente nell'allargamento da m. 24,00 a m. 30,00 che effettua uso ed occupazione per l'interruzione della spalletta della cunetta per un totale di mq 30 che permetterà anche all'immissione all'area destinata a parcheggi a servizio dell'attività, lungo la S.P. n. 62 Marsala – Favara – Ciavolo – Chelbi - Judeo appartenente alla categoria III, in c/da Fiumarella, nel territorio del Comune di Marsala,

nota n. 6124 del 30/04/2015 del Comando Provinciale VV.F di Trapani con la quale viene espresso parere favorevole sul progetto

nota n. 29647 del 30/04/2015 del Genio Civile di Trapani (U.O.9 – Acque: concessioni e autorizzazioni) con la quale viene confermato il parere favorevole in merito alla conformità al PRGA del progetto, già espresso durante la conferenza dei servizi del 04/12/2015

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla Ditta in conferenza dei servizi del 05/05/2015 di ulteriore modifica del progetto consistente in:

1. inserimento della attività di recupero **R12**: *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*
2. estensione delle attività:
 3. **R3**: *riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche),*
 4. **R4**: *riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici,*
 5. **R5**: *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche anche ai rifiuti ingombranti ai soli fini del recupero delle MPS.*

CONSIDERATO che a fronte della richiesta sopra descritta, il Servizio 7 del Dipartimento Acque e Rifiuti, nel trasmettere il verbale della conferenza dei servizi del 05/05/2015 ha chiesto al Servizio 1 VAS/VIA ARTA – di esprimersi in merito alla richiesta avanzata dalla Ditta e di ribadire il parere già reso con **D.D.G. n. 765 del 05/08/2014**

CONSIDERATO che non è presente agli atti alcuna ulteriore determinazione del competente Servizio 1 VAS/VIA in merito alla richiesta sopra descritta

VISTO il progetto nella sua configurazione finale formato dagli elaborati di cui all'elenco :

VISTA la **nota prot. 30806 del 21/05/2015**, di ARPA ST- Trapani, avente per oggetto: *Ditta Sarco srl – richiesta di autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs 152/06. Conferenza dei servizi del 05/05/2015 – nella quale codesta Agenzia, rappresenta le proprie valutazioni in merito al progetto in oggetto (unitamente alle criticità riscontrate in occasione dei controlli effettuati in data 03/09/2014);*

VISTA la **nota prot. 23749 del 20/5/2015** del Serv. 2 “ tutela dall'inquinamento atmosferico-ARTa che esprime parere favorevole;

- p>VISTA la
- nota prot.50066 del 20/7/2015**
- dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.5 – Geologia e assetto Idrogeologico, che esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74
- VISTA il **parere allegato n. 6 alla delibera di C.C. n. 117 del 05/08/2016** del Comune di Marsala - Urbanistica - Settore Grandi Opere, con la quale viene espresso parere favorevole al progetto relativamente alla compatibilità con l'assetto territoriale
- VISTA la **delibera di C.C. n. 117 del 05/08/2016** del Comune di Marsala, con la quale in Consiglio Comunale di Marsala ha respinto la proposta di deliberazione favorevole ai fini Urbanistici e Territoriali redatta dall'Ufficio Urbanistica - Settore Grandi Opere con le seguenti motivazioni:
- l'impianto si trova vicino ad una struttura sanitaria quale è considerato il canile Municipale e la presenza dello stesso canile non è stata rappresentata degli elaborati cartografici di progetto. Inoltre lo stesso impianto si trova vicino al fiume Sossio dove nidificano uccelli in via d'estinzione e in una zona che ricade vicino alla zona SIC all'interno del vincolo idrogeologico denominato Piano Spicchio;
 - non è stata rappresentata, negli elaborati progettuali, la presenza della discarica comunale di inerti nel raggio di mt. 200 dall'impianto;
 - l'area in oggetto è sottoposta a vincolo idrogeologico discendente dal PAI ed è classificata "sito di attenzione"
- VISTA la **nota della Avvocatura dello Stato del 30/06/2016** n. 28921 assunta al **protocollo n. 1701 del 16/01/2017** in relazione alla sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo in accoglimento nei sensi e limiti di cui in motivazione del ricorso proposto dalla Ditta Sarco srl
- VISTA la **nota prot. 3337 del 23/02/2017** del Servizio 2 – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale" UO S2.4 dell'ARTA Dipartimento Urbanistica con la quale viene notificato il **parere n. 09/S2.4 del 14/02/2017** che esprime parere parere di compatibilità con l'assetto territoriale del comune di Marsala per il progetto in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Marsala **ed in definitiva parere positivo sul progetto in variante allo strumento urbanistico** vigente del Comune di Marsala limitatamente agli aspetti urbanistici
- VISTA la **nota della Ditta prot. 82/D del 10/03/2017** assunta assunta al **prot. 11629 del 13/03/2017** del Dipartimento Acqua e Rifiuti, con la quale la Ditta Sarco s.r.l. **rinuncia** alla richiesta formulata in sede di conferenza dei servizi del 05/05/2015 relativa a:
1. inserimento della attività di recupero **R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11**
 2. estensione delle attività;
 3. **R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche),**
 4. **R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici,**
 5. **R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche** anche ai rifiuti ingombranti ai soli fini del recupero delle MPS
- VISTO il titolo di proprietà dell'area oggetto dell'autorizzazione (Contratto di compravendita Notaio Eugenio Galgano di Marsala rep. 53377 del 16/12/2010 registrato a Marsala al n. 174 serie 17 in data 11/01/2011);
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota n. 31196 del 19 Luglio 2016 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità ed alla nota prot. 30461 del 13/06/2016 del Presidente della Regione, ha richiesto al Prefetto di Caltanissetta, l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata in data 14/03/2017;
- RITENUTO** di considerare acquisiti gli esiti istruttori ed i pareri ottenuti nell'ambito delle conferenze dei servizi del 04/12/2014 e del 05/05/2015 e di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce dei pareri acquisiti e della documentazione integrativa prodotta dalla ditta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze e di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto relativo alla realizzazione e la gestione di una "Piattaforma Polifunzionale" per le operazioni di smaltimento D15, di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e per le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R13, di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato il progetto relativo alla realizzazione e la gestione di una "Piattaforma Polifunzionale" per le operazioni di smaltimento D15, di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e per le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R13, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 da situarsi in c.da Fiumarella – comune di Marsala (TP). Fg n. 266 p.lle 346/348 e 425.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

La potenzialità massima autorizzata, secondo quanto riportato in progetto è così ripartita:

- Potenzialità giornaliera impianto trattamento e selezione: 300 t/g
- Potenzialità annuale impianto trattamento e selezione: 90.000 t/a
- Potenzialità annuale impianto trattamento metalli: 20.000 t/a
- Potenzialità giornaliera impianto trattamento metalli < di 75 t/g
- Potenzialità annuale stoccaggio rifiuti contenenti amianto: 240 t/a
- Potenzialità annuale stoccaggio RAEE: 10.000 t/a
- Potenzialità massima istantanea stoccaggio impianto inerti: 5.000 t
- Potenzialità annuale impianto trattamento inerti: 15.000 t/a
- Potenzialità annuale di stoccaggio rifiuti: 150.000 t/a di cui:
 1. rifiuti pericolosi 3.000 t/a (< 10 t/g)
 2. rifiuti non pericolosi 147.000 t/a
- Potenzialità complessiva dell'impianto: 195.240 t/a

ART. 3

Sono ammessi in ingresso all'impianto, con indicazione delle operazioni di trattamento, i seguenti codici CER:

CER	Operazione recupero/ smaltimento	DESCRIZIONE	
01 01 01	R13/D15	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	solo stoccaggio
01 01 02	R4/R5/R13	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	impianto inerti
01 03 04*	D15	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	solo stoccaggio
01 03 05*	D15	altri sterili contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
01 03 06	R13/D15	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	solo stoccaggio
01 03 07*	D15	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	solo stoccaggio
01 03 08	R13/D15	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	solo stoccaggio
01 03 09	R13/D15	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	solo stoccaggio
01 03 99	R4/R5/R13	Rifiuti non specificati altrimenti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	impianto inerti
01 04 07*	D15	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	solo stoccaggio
01 04 08	R4/R5/R13	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	impianto inerti
01 04 09	R4/R5/R13	scarti di sabbia e argilla	impianto inerti
01 04 10	R13/D15	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	solo stoccaggio
01 04 11	R13/D15	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da	solo stoccaggio

		quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 12	R13/D15	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	solo stoccaggio
01 04 13	R4/R5/R13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	impianto inerti
01 05 04	R13/D15	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	solo stoccaggio
01 05 05*	D15	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	solo stoccaggio
01 05 06*	D15	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
01 05 07	R13/D15	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	solo stoccaggio
01 05 08	R13/D15	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	solo stoccaggio
02 01 01	R13/D15	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	solo stoccaggio
02 01 03	R13/D15	scarti di tessuti vegetali	solo stoccaggio
02 01 04	R3/R13	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	trattamento e selezione
02 01 07	R13/D15	rifiuti della silvicoltura	solo stoccaggio
02 01 08*	D15	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
02 01 09	R13/D15	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	solo stoccaggio
02 01 10	R13/D15	rifiuti metallici	solo stoccaggio
02 02 01	R13/D15	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	solo stoccaggio
02 02 04	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio
02 03 01	R13/D15	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	solo stoccaggio
02 03 02	R13/D15	rifiuti legati all'impiego di conservanti	solo stoccaggio
02 03 03	R13/D15	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	solo stoccaggio
02 03 05	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio
02 04 01	R13/D15	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	solo stoccaggio
02 04 02	R13/D15	carbonato di calcio fuori specifica	solo stoccaggio
02 04 03	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio
02 05 01	R13/D15	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	solo stoccaggio
02 05 02	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio
02 06 02	R13/D15	rifiuti legati all'impiego di conservanti	solo stoccaggio
02 06 03	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio
02 07 01	R13/D15	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	solo stoccaggio
02 07 02	R13/D15	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	solo stoccaggio
02 07 03	R13/D15	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	solo stoccaggio
02 07 05	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio
03 01 01	R13/D15	scarti di corteccia e sughero	solo stoccaggio
03 01 04*	D15	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
03 01 05	R13/D15	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	solo stoccaggio
03 02 01*	D15	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	solo stoccaggio
03 02 02*	D15	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti	solo stoccaggio

		composti organici clorurati	
03 02 03*	D15	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	solo stoccaggio
03 02 04*	D15	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	solo stoccaggio
03 02 05*	D15	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
03 03 01	R13/D15	scarti di corteccia e legno	solo stoccaggio
03 03 02	R13/D15	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (<i>green liquor</i>)	solo stoccaggio
03 03 05	R13/D15	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	solo stoccaggio
03 03 07	R13/D15	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	solo stoccaggio
03 03 08	R13/D15	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	solo stoccaggio
03 03 09	R13/D15	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	solo stoccaggio
03 03 10	R13/D15	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	solo stoccaggio
03 03 11	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	solo stoccaggio
04 01 01	R13/D15	carniccio e frammenti di calce	solo stoccaggio
04 01 02	R13/D15	rifiuti di calcinazione	solo stoccaggio
04 01 03*	D15	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	solo stoccaggio
04 01 06	R13/D15	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	solo stoccaggio
04 01 07	R13/D15	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	solo stoccaggio
04 01 08	R13/D15	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	solo stoccaggio
04 01 09	R13/D15	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	solo stoccaggio
04 02 09	R13/D15	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	solo stoccaggio
04 02 10	R13/D15	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	solo stoccaggio
04 02 14*	D15	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	solo stoccaggio
04 02 15	R13/D15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	solo stoccaggio
04 02 19*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
04 02 20	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	solo stoccaggio
04 02 21	R13/D15	rifiuti da fibre tessili grezze	solo stoccaggio
04 02 22	R13/D15	rifiuti da fibre tessili lavorate	solo stoccaggio
05 01 02*	D15	fanghi da processi di dissalazione	solo stoccaggio
05 01 03*	D15	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	solo stoccaggio
05 01 04*	D15	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	solo stoccaggio
05 01 06*	D15	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	solo stoccaggio
05 01 09*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
05 01 10	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi	solo stoccaggio

		da quelli di cui alla voce 05 01 09	
05 01 11*	D15	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	solo stoccaggio
05 01 13	R13/D15	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	solo stoccaggio
05 01 14	R13/D15	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	solo stoccaggio
05 01 15*	D15	filtri di argilla esauriti	solo stoccaggio
05 01 16	R13/D15	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	solo stoccaggio
05 01 17	R13/D15	bitumi	solo stoccaggio
05 06 04	R13/D15	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	solo stoccaggio
05 07 01*	D15	rifiuti contenenti mercurio	solo stoccaggio
05 07 02	R13/D15	rifiuti contenenti zolfo	solo stoccaggio
07 01 07*	D15	fondi e residui di reazione, alogenati	solo stoccaggio
07 01 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 01 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	solo stoccaggio
07 01 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 01 11*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 01 12	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	solo stoccaggio
07 02 04*	D15	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	solo stoccaggio
07 02 07*	D15	fondi e residui di reazione, alogenati	solo stoccaggio
07 02 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 02 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	solo stoccaggio
07 02 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 02 11*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 02 12	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	solo stoccaggio
07 02 13	R3/R13	rifiuti plastici	trattamento e selezione
07 02 14*	D15	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 02 15	R13/D15	rifiuti prodotti da additivi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	solo stoccaggio
07 02 16*	D15	rifiuti contenenti silicone pericoloso	solo stoccaggio
07 02 17	R13/D15	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	solo stoccaggio
07 03 03*	D15	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	solo stoccaggio
07 03 04*	D15	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	solo stoccaggio
07 03 07*	D15	fondi e residui di reazione alogenati	solo stoccaggio
07 03 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 03 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	solo stoccaggio
07 03 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 03 11*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 03 12	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	solo stoccaggio
07 04 07*	D15	fondi e residui di reazione alogenati	solo stoccaggio
07 04 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 04 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	solo stoccaggio

07 04 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 04 11*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 04 12	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	solo stoccaggio
07 04 13*	D15	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 05 07*	D15	fondi e residui di reazione, alogenati	solo stoccaggio
07 05 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 05 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	solo stoccaggio
07 05 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 05 11 *	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 05 12	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	solo stoccaggio
07 05 13*	D15	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 05 14	R13/D15	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	solo stoccaggio
07 06 07*	D15	fondi e residui di reazione, alogenati	solo stoccaggio
07 06 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 06 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	solo stoccaggio
07 06 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 06 11*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 06 12	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	solo stoccaggio
07 07 07*	D15	fondi e residui di reazione, alogenati	solo stoccaggio
07 07 08*	D15	altri fondi e residui di reazione	solo stoccaggio
07 07 09*	D15	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	solo stoccaggio
07 07 10*	D15	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	solo stoccaggio
07 07 11*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
07 07 12	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	solo stoccaggio
08 01 13*	D15	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 01 14	R13/D15	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	solo stoccaggio
08 01 17*	D15	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 01 18	R13/D15	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	solo stoccaggio
08 02 01	R13/D15	polveri di scarto di rivestimenti	solo stoccaggio
08 03 07	R13/D15	fanghi acquosi contenenti inchiostro	solo stoccaggio
08 03 14*	D15	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 03 15	R13/D15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	solo stoccaggio
08 03 16*	D15	residui di soluzioni chimiche per incisione	solo stoccaggio
08 03 17*	D15	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 03 18	R13/D15	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	solo stoccaggio
08 04 09*	D15	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 04 10	R13/D15	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce	solo stoccaggio

		08 04 09	
08 04 11*	D15	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 04 12	D15	fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	solo stoccaggio
08 04 13*	D15	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
08 04 14	R13/D15	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	solo stoccaggio
08 05 01*	D15	isocianati di scarto	solo stoccaggio
09 01 06*	D15	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	solo stoccaggio
09 01 07	R13/D15	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	solo stoccaggio
09 01 08	R13/D15	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	solo stoccaggio
09 01 10	R13/D15	macchine fotografiche monouso senza batterie	solo stoccaggio
09 01 11*	D15	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	solo stoccaggio
09 01 12	R13/D15	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	solo stoccaggio
10 01 01	R13/D15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	solo stoccaggio
10 01 02	R13/D15	ceneri leggere di carbone	solo stoccaggio
10 01 03	R13/D15	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	solo stoccaggio
10 01 04*	D15	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	solo stoccaggio
10 01 05	R13/D15	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	solo stoccaggio
10 01 07	R13/D15	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	solo stoccaggio
10 01 13*	D15	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	solo stoccaggio
10 01 14*	D15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 01 15	R13/D15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	solo stoccaggio
10 01 16*	D15	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 01 17	R13/D15	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	solo stoccaggio
10 01 18*	D15	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 01 19	R13/D15	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	solo stoccaggio
10 01 20*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 01 21	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	solo stoccaggio
10 01 24	R13/D15	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	solo stoccaggio
10 01 25	R13/D15	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	solo stoccaggio
10 01 26	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	solo stoccaggio
10 02 01	R13/D15	rifiuti del trattamento delle scorie	solo stoccaggio
10 02 02	R13/D15	scorie non trattate	solo stoccaggio

10 02 07*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 02 08	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	solo stoccaggio
10 02 10	R13/D15	scaglie di laminazione	solo stoccaggio
10 02 11*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	solo stoccaggio
10 02 12	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	solo stoccaggio
10 02 13*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 02 14	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	solo stoccaggio
10 02 15	R13/D15	altri fanghi e residui di filtrazione	solo stoccaggio
10 02 99	R4/R13	rifiuti non specificati altrimenti provenienti dall'industria del ferro e dell'acciaio	impianto metalli
10 03 02	R13/D15	frammenti di anodi	solo stoccaggio
10 03 04*	D15	scorie della produzione primaria	solo stoccaggio
10 03 05	R13/D15	rifiuti di allumina	solo stoccaggio
10 03 08*	D15	scorie saline della produzione secondaria	solo stoccaggio
10 03 09*	D15	scorie nere della produzione secondaria	solo stoccaggio
10 03 15*	R13/D15	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	solo stoccaggio
10 03 16	R13/D15	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	solo stoccaggio
10 03 17*	D15	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	solo stoccaggio
10 03 18	R13/D15	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	solo stoccaggio
10 03 19*	D15	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 03 20	R13/D15	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	solo stoccaggio
10 03 21*	D15	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 03 22	R13/D15	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	solo stoccaggio
10 03 23*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 03 24	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	solo stoccaggio
10 03 25*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 03 26	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	solo stoccaggio
10 03 27*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	solo stoccaggio
10 03 28	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	solo stoccaggio
10 03 29*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 03 30	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	solo stoccaggio
10 04 01*	D15	scorie della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 04 02*	D15	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio

10 04 03*	D15	arsenato di calcio	solo stoccaggio
10 04 04*	D15	polveri dei gas di combustione	solo stoccaggio
10 04 05*	D15	altre polveri e particolato	solo stoccaggio
10 04 06*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 04 07*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 04 09*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	solo stoccaggio
10 04 10	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	solo stoccaggio
10 05 01	R13/D15	scorie della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 05 03*	D15	polveri dei gas di combustione	solo stoccaggio
10 05 04	R13/D15	altre polveri e particolato	solo stoccaggio
10 05 05*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 05 06*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 05 08*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	solo stoccaggio
10 05 09	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	solo stoccaggio
10 05 10*	D15	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	solo stoccaggio
10 05 11	R13/D15	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	solo stoccaggio
10 06 01	R13/D15	scorie della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 06 02	R13/D15	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 06 03*	D15	polveri dei gas di combustione	solo stoccaggio
10 06 04	D15	altre polveri e particolato	solo stoccaggio
10 06 06*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 06 07*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 06 09*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	solo stoccaggio
10 06 10	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	solo stoccaggio
10 07 01	R13/D15	scorie della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 07 02	R13/D15	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 07 03	R13/D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 07 04	R13/D15	altre polveri e particolato	solo stoccaggio
10 07 05	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 07 07*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	solo stoccaggio
10 07 08	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	solo stoccaggio
10 08 04	R13/D15	polveri e particolato	solo stoccaggio
10 08 08*	D15	scorie salate della produzione primaria e secondaria	solo stoccaggio
10 08 09	R13/D15	altre scorie	solo stoccaggio
10 08 10*	D15	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	solo stoccaggio

10 08 11	R13/D15	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	solo stoccaggio
10 08 12*	D15	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	solo stoccaggio
10 08 13	R13/D15	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	solo stoccaggio
10 08 14	R13/D15	frammenti di anodi	solo stoccaggio
10 08 15*	D15	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 08 16	R13/D15	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	solo stoccaggio
10 08 17*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 08 18	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	solo stoccaggio
10 08 19*	D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	solo stoccaggio
10 08 20	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	solo stoccaggio
10 09 03	R13/D15	scorie di fusione	solo stoccaggio
10 09 05*	D15	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 09 06	R13/D15	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	solo stoccaggio
10 09 07*	D15	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 09 08	R13/D15	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	solo stoccaggio
10 09 09*	D15	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 09 10	R13/D15	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	solo stoccaggio
10 09 11*	D15	altri particolati contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 09 12	R13/D15	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	solo stoccaggio
10 09 13*	D15	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 09 14	R13/D15	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	solo stoccaggio
10 09 15*	D15	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 09 16	R13/D15	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	solo stoccaggio
10 10 03	R13/D15	scorie di fusione	solo stoccaggio
10 10 05*	D15	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 10 06	R13/D15	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	solo stoccaggio
10 10 07*	D15	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 10 08	D15	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	solo stoccaggio
10 10 09*	D15	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 10 10	R13/D15	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	solo stoccaggio
10 10 11*	D15	altri particolati contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio

10 10 12	R13/D15	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	solo stoccaggio
10 10 13*	D15	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 10 14	D15	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	solo stoccaggio
10 10 15*	D15	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 10 16	R13/D15	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	solo stoccaggio
10 11 03	R4/R5/R13	scarti di materiali in fibra a base di vetro	trattamento e selezione
10 11 05	R13/D15	polveri e particolato	solo stoccaggio
10 11 09*	D15	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 11 10	R13/D15	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	solo stoccaggio
10 11 11*	D15	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	solo stoccaggio
10 11 12	R4/R5/R13	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	solo stoccaggio
10 11 13*	D15	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 11 14	R13/D15	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	solo stoccaggio
10 11 15*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 11 16	R13/D15	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	solo stoccaggio
10 11 17*	D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 11 18	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	solo stoccaggio
10 11 19*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 11 20	R13/D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	solo stoccaggio
10 11 99	R4/R5/R13	rifiuti non specificati altrimenti provenienti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	trattamento e selezione
10 12 01	R4/R5/R13	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	impianto inerti
10 12 03	R4/R5/R13	polveri e particolato	impianto inerti
10 12 05	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 12 06	R4/R5/R14	stampi di scarto	impianto inerti
10 12 08	R4/R5/R15	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	impianto inerti
10 12 09*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 12 10	R13/D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	solo stoccaggio
10 12 11*	D15	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	solo stoccaggio
10 12 12	R13/D15	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	solo stoccaggio
10 12 13	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo stoccaggio

10 12 99	R4/R5/R13	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) provenienti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione non specificati altrimenti	impianto inerti
10 13 01	R13/D15	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	solo stoccaggio
10 13 06	R13/D15	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	solo stoccaggio
10 13 07	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
10 13 09*	D15	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	solo stoccaggio
10 13 10	R13/D15	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	solo stoccaggio
10 13 11	R4/R5/R13	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	impianto inerti
10 13 12*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
10 13 13	R13/D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	solo stoccaggio
10 13 14	R13/D15	rifiuti e fanghi di cemento	solo stoccaggio
10 13 99	R4/R5/R13	Rifiuti non specificati altrimenti provenienti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	impianto inerti
10 14 01*	D15	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	solo stoccaggio
11 01 08*	D15	fanghi di fosfatazione	solo stoccaggio
11 01 09*	D15	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
11 01 10	R13/D15	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	solo stoccaggio
11 01 13*	D15	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
11 01 14	D15	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	solo stoccaggio
11 01 15*	D15	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
11 01 16*	D15	resine a scambio ionico saturate o esaurite	solo stoccaggio
11 02 02*	D15	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	solo stoccaggio
11 02 03	R13/D15	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	solo stoccaggio
11 02 05*	D15	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
11 02 06	R13/D15	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	solo stoccaggio
11 02 07*	D15	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
11 03 01*	D15	rifiuti contenenti cianuro	solo stoccaggio
11 03 02*	D15	altri rifiuti	solo stoccaggio
11 05 01	R13/D15	zinco solido	solo stoccaggio
11 05 02	R13/D15	ceneri di zinco	solo stoccaggio
11 05 03*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
11 05 04*	D15	fondente esaurito	solo stoccaggio
12 01 01	R13/D15	limatura e trucioli di materiali ferrosi	solo stoccaggio

12 01 02	R13/D15	polveri e particolato di materiali ferrosi	solo stoccaggio
12 01 03	R13/D15	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	solo stoccaggio
12 01 04	R13/D15	polveri e particolato di materiali non ferrosi	solo stoccaggio
12 01 05	R13/D15	limatura e trucioli di materiali plastici	solo stoccaggio
12 01 08*	D15	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	solo stoccaggio
12 01 09*	D15	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	solo stoccaggio
12 01 12*	D15	cere e grassi esauriti	solo stoccaggio
12 01 13	R13/D15	rifiuti di saldatura	solo stoccaggio
12 01 14*	D15	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
12 01 15	R13/D15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	solo stoccaggio
12 01 16*	D15	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	solo stoccaggio
12 01 17	R13/D15	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	solo stoccaggio
12 01 18*	D15	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	solo stoccaggio
12 01 20*	D15	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
12 01 21	R13/D15	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	solo stoccaggio
12 01 99	R13/D15	rifiuti non specificati altrimenti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	solo stoccaggio
12 03 02*	D15	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	solo stoccaggio
13 01 04*	D15	emulsioni clorurate	solo stoccaggio
13 05 01*	D15	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	solo stoccaggio
13 05 02*	D15	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	solo stoccaggio
13 05 03*	D15	fanghi da collettori	solo stoccaggio
13 05 08*	D15	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	solo stoccaggio
13 08 01*	D15	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	solo stoccaggio
13 08 02*	D15	altre emulsioni	solo stoccaggio
14 06 01*	D15	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	solo stoccaggio
14 06 02*	D15	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	solo stoccaggio
14 06 03*	D15	altri solventi e miscele di solventi	solo stoccaggio
14 06 04*	D15	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	solo stoccaggio
14 06 05*	D15	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	solo stoccaggio
15 01 01	R3/R13	imballaggi in carta e cartone	trattamento e selezione
15 01 02	R3/R13	imballaggi in plastica	trattamento e selezione
15 01 03	R13/D15	imballaggi in legno	solo stoccaggio
15 01 04	R4/R13	imballaggi metallici	impianto metalli
15 01 05	R3/R13	imballaggi in materiali compositi	trattamento e selezione
15 01 06	R3/R13	imballaggi in materiali misti	trattamento e selezione
15 01 07	R4/R5/R13	imballaggi in vetro	trattamento e selezione
15 01 09	R13/D15	imballaggi in materia tessile	solo stoccaggio

15 01 10*	D15	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	solo stoccaggio
15 01 11*	D15	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	stoccaggio amianto
15 02 02*	D15	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	solo stoccaggio
15 02 03	R13/D15	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	solo stoccaggio
16 01 03	R13/D15	pneumatici fuori uso	solo stoccaggio
16 01 07*	D15	filtri dell'olio	solo stoccaggio
16 01 08*	D15	componenti contenenti mercurio	solo stoccaggio
16 01 09*	D15	componenti contenenti PCB	solo stoccaggio
16 01 10*	D15	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	solo stoccaggio
16 01 11*	D15	pastiglie per freni, contenenti amianto	stoccaggio amianto
16 01 12	R13/D15	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	solo stoccaggio
16 01 16	D15	serbatoi per gas liquido	solo stoccaggio
16 01 17	R4/R13	metalli ferrosi	impianto metalli
16 01 18	R13/D15	metalli non ferrosi	solo stoccaggio
16 01 19	R3/R13	plastica	trattamento e selezione
16 01 20	R4/R5/R13	vetro	trattamento e selezione
16 01 21*	D15	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	solo stoccaggio
16 01 22	R13/D15	componenti non specificati altrimenti appartenenti a veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto	solo stoccaggio
16 02 09*	R13/D15	trasformatori e condensatori contenenti PCB	stoccaggio RAEE
16 02 10*	R13/D15	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	stoccaggio RAEE
16 02 11*	R13/D15	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	stoccaggio RAEE
16 02 12*	D15	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	stoccaggio amianto
16 02 13*	R13/D15	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	stoccaggio RAEE
16 02 14	R13/D15	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	stoccaggio RAEE
16 02 15*	R13/D15	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	stoccaggio RAEE
16 02 16	R13/D15	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	stoccaggio RAEE
16 03 03*	D15	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 03 04	R13/D15	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	solo stoccaggio
16 03 05*	D15	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 03 06	R13/D15	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	solo stoccaggio
16 05 04*	D15	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 05 05	R13/D15	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla	solo stoccaggio

		voce 16 05 04	
16 05 06*	D15	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	solo stoccaggio
16 05 07*	D15	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 05 08*	D15	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 05 09	R13/D15	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	solo stoccaggio
16 06 01*	D15	batterie al piombo	solo stoccaggio
16 06 02*	D15	batterie al nichel-cadmio	solo stoccaggio
16 06 03*	D15	batterie contenenti mercurio	solo stoccaggio
16 06 04	R13/D15	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	solo stoccaggio
16 06 05	D15	altre batterie ed accumulatori	solo stoccaggio
16 06 06*	D15	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	solo stoccaggio
16 07 08*	D15	rifiuti contenenti olio	solo stoccaggio
16 07 09*	D15	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 08 01	R13/D15	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	solo stoccaggio
16 08 02*	D15	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	solo stoccaggio
16 08 03	R13/D15	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	solo stoccaggio
16 08 04	R13/D15	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	solo stoccaggio
16 08 05*	D15	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	solo stoccaggio
16 08 07*	D15	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 09 01*	D15	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	solo stoccaggio
16 09 02*	D15	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	solo stoccaggio
16 09 03*	D15	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	solo stoccaggio
16 09 04*	D15	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	solo stoccaggio
16 11 01*	D15	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 11 02	R13/D15	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	solo stoccaggio
16 11 03*	D15	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 11 04	R13/D15	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	solo stoccaggio
16 11 05*	D15	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
16 11 06	R13/D15	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	solo stoccaggio
17 01 01	R4/R5/R13	cemento	impianto inerti
17 01 02	R4/R5/R13	mattoni	impianto inerti

17 01 03	R4/R5/R13	mattonelle e ceramiche	impianto inerti
17 01 06*	D15	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 01 07	R4/R5/R13	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	impianto inerti
17 02 01	R13/D15	legno	solo stoccaggio
17 02 02	R4/R5/R13	vetro	trattamento e selezione
17 02 03	R3/R13	plastica	trattamento e selezione
17 02 04*	D15	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	solo stoccaggio
17 03 01*	D15	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	solo stoccaggio
17 03 02	R13/D15	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	solo stoccaggio
17 03 03*	D15	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	solo stoccaggio
17 04 01	R13/D15	rame, bronzo, ottone	solo stoccaggio
17 04 02	R13/D15	alluminio	solo stoccaggio
17 04 03	R13/D15	piombo	solo stoccaggio
17 04 04	R13/D15	zinco	solo stoccaggio
17 04 05	R4/R13	ferro e acciaio	impianto metalli
17 04 06	R13/D15	stagno	solo stoccaggio
17 04 07	R13/D15	metalli misti	solo stoccaggio
17 04 09*	D15	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 04 10*	D15	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 04 11	R13/D15	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	solo stoccaggio
17 05 03*	D15	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	stoccaggio amianto
17 05 04	R13/D15	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	solo stoccaggio
17 05 05*	D15	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 05 06	R13/D15	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	solo stoccaggio
17 05 07*	D15	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 05 08	R4/R5/R13	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	impianto inerti
17 06 01*	D15	materiali isolanti contenenti amianto	stoccaggio amianto
17 06 03*	D15	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 06 04	R13/D15	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	solo stoccaggio
17 06 05*	D15	materiali da costruzione contenenti amianto	stoccaggio amianto
17 08 01*		materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 08 02	R4/R5/R13	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	impianto inerti
17 09 01*	D15	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	solo stoccaggio
17 09 02*	D15	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni	solo stoccaggio

		a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	
17 09 03*	D15	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
17 09 04	R4/R5/R13	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	impianto inerti
18 01 01	R13/D15	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	solo stoccaggio
19 01 02	R13/D15	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	solo stoccaggio
19 01 05*	D15	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
19 01 07*	D15	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
19 01 10*	D15	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	solo stoccaggio
19 01 11*	D15	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 01 12	R13/D15	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	solo stoccaggio
19 01 13*	D15	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 01 14	R13/D15	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	solo stoccaggio
19 01 15*	D15	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 01 16	R13/D15	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	solo stoccaggio
19 01 17*	D15	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 01 18	R13/D15	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	solo stoccaggio
19 01 19	R13/D15	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	solo stoccaggio
19 02 03	D15	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	solo stoccaggio
19 02 04*	D15	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	solo stoccaggio
19 02 05*	D15	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 02 06	R13/D15	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	solo stoccaggio
19 02 09*	D15	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 02 10	R13/D15	rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	solo stoccaggio
19 02 11*	D15	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 03 04*	D15	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	solo stoccaggio
19 03 05	R13/D15	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	solo stoccaggio
19 03 06*	D15	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	solo stoccaggio
19 03 07	R13/D15	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	solo stoccaggio
19 04 01	D15	rifiuti vetrificati	solo stoccaggio
19 04 02*	D15	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	solo stoccaggio
19 04 03*	D15	fase solida non vetrificata	solo stoccaggio
19 05 01	R13/D15	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	solo stoccaggio
19 05 02	R13/D15	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	solo stoccaggio
19 05 03	R13/D15	compost fuori specifica	solo stoccaggio
19 06 04	R13/D15	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	solo stoccaggio
19 08 01	R13/D15	vaglio	solo stoccaggio
19 08 02	R13/D15	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	solo stoccaggio
19 08 05	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	solo stoccaggio

19 08 06*	D15	resine a scambio ionico saturate o esaurite	solo stoccaggio
19 08 08*	D15	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 08 11 *	D15	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 08 12	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	solo stoccaggio
19 08 13*	D15	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	solo stoccaggio
19 08 14	R13/D15	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	solo stoccaggio
19 09 01	R13/D15	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	solo stoccaggio
19 09 02	R13/D15	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	solo stoccaggio
19 09 03	R13/D15	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	solo stoccaggio
19 09 04	R13/D15	carbone attivo esaurito	solo stoccaggio
19 09 05	R13/D15	resine a scambio ionico saturate o esaurite	solo stoccaggio
19 10 01	R13/D15	rifiuti di ferro e acciaio	solo stoccaggio
19 10 02	R13/D15	rifiuti di metalli non ferrosi	solo stoccaggio
19 10 03*	D15	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 10 04	R13/D15	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	solo stoccaggio
19 10 05*	D15	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 10 06	R13/D15	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	solo stoccaggio
19 11 01*	D15	filtri di argilla esauriti	solo stoccaggio
19 11 05*	D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 11 06	R13/D15	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	solo stoccaggio
19 11 07*	D15	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	solo stoccaggio
19 12 01	R13/D15	carta e cartone	solo stoccaggio
19 12 02	R4/R13	metalli ferrosi	impianto metalli
19 12 03	R13/D15	metalli non ferrosi	solo stoccaggio
19 12 04	R3/R13	plastica e gomma	trattamento e selezione
19 12 05	R4/R5/R13	vetro	trattamento e selezione
19 12 06*	D15	legno contenente sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 12 07	R13/D15	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	solo stoccaggio
19 12 08	R13/D15	prodotti tessili	solo stoccaggio
19 12 09	R13/D15	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	solo stoccaggio
19 12 10	R13/D15	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	solo stoccaggio
19 12 11*	D15	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 12 12	R13/D15	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	solo stoccaggio
19 13 01*	D15	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 13 02	R13/D15	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,	solo stoccaggio

		diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	
19 13 03*	D15	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 13 04	R13/D15	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	solo stoccaggio
19 13 05*	D15	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	solo stoccaggio
19 13 06	R13/D15	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	solo stoccaggio
20 01 01	R3/R13	carta e cartone	trattamento e selezione
20 01 02	R4/R5/R13	vetro	trattamento e selezione
20 01 08	R13/D15	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	solo stoccaggio
20 01 10	R13/D15	abbigliamento	solo stoccaggio
20 01 11	R13/D15	prodotti tessili	solo stoccaggio
20 01 17*	D15	prodotti fotochimici	solo stoccaggio
20 01 21*	R13/D15	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	stoccaggio RAEE
20 01 23*	R13/D15	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	stoccaggio RAEE
20 01 31*	D15	medicinali citotossici e citostatici	solo stoccaggio
20 01 32	R13/D15	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	solo stoccaggio
20 01 33*	D15	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	solo stoccaggio
20 01 34	R13/D15	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	solo stoccaggio
20 01 35*	R13/D15	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	stoccaggio RAEE
20 01 36	R13/D15	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	stoccaggio RAEE
20 01 37*	D15	legno, contenente sostanze pericolose	solo stoccaggio
20 01 38	R13/D15	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	solo stoccaggio
20 01 39	R3/R13	plastica	trattamento e selezione
20 01 40	R4/R13	metallo	impianto metalli
20 01 41	R13/D15	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	solo stoccaggio
20 02 02	R4/R5/R13	terra e roccia	impianto inerti
20 03 04	R13/D15	fanghi delle fosse settiche	solo stoccaggio
20 03 06	R13/D15	rifiuti della pulizia delle fognature	solo stoccaggio
20 03 07	R13/D15	rifiuti ingombranti	solo stoccaggio

ART. 4

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti limiti e prescrizioni :

LIMITI

di emissione per lo scarico in atmosfera del ciclone di abbattimento asservito al trasporto pneumatico destinato alla raccolta della frazione fine del rottame vetroso

Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
Polveri totali	40

PRESCRIZIONI

1. la ditta, con frequenza annuale, dovrà produrre una relazione sulla gestione dell'impianto nella quale dovrà essere dato riscontro del regolare rispetto delle prescrizioni del presente decreto, descrivere eventuali anomalie/incidenti occorsi durante tutte le fasi di gestione e le eventuali azioni adottate per il ripristino delle condizioni "normali" di esercizio. Inoltre dovranno essere comunicati i quantitativi annualmente gestiti di ciascun rifiuto di cui all'art. 3 del presente decreto ai fini della sua eventuale revisione; tale relazione dovrà essere inviata al presente Dipartimento, al Libero Consorzio Comunale di Trapani ed all'ARPA ST di Trapani anche in occasione dei controlli periodici descritti al successivo punto 15;
2. l'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili della attività autorizzate;
3. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione unica rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
4. Qualora il gestore accetti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamenti o avarie, deve informare gli organi di controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale ARPA Provinciale) precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione;
5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivo) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
6. Ai fini di una corretta applicazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quello della vigente normativa tecnica di settore.
7. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
8. L'area di stoccaggio e disassemblaggio del RAEE dovrà essere realizzata e gestita secondo le Linee Guida contenute del D.Lgs 151/05 e ss.mm.ii.;
9. I veicoli impiegati per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti responsabili di potenziali emissioni polverulente dovranno garantire il contenimento delle suddette emissioni;
10. i rifiuti pericolosi destinati allo stoccaggio potranno essere accettati solo se confezionati come previsto dalle vigenti normative per il trasporto e l'imballaggio di sostanze pericolose. Il gestore dovrà verificare l'integrità degli imballaggi prima dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto;
11. la Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione alla Provincia Regionale, alla Struttura Territoriale Arpa Provinciale ed al Sindaco territorialmente competente;

12. salvo diversa indicazione da parte della ditta, la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg.10 dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al punto precedente;
13. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta dovrà informare tempestivamente (fax-email, etc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 2, la Provincia Regionale e la S.T. ARPA Provinciale competenti per territorio;
14. la Ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale a partire dalla messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Dipartimento Regionale Ambiente – Area 2, al Libero Consorzio Comunale di Trapani ed all'ARPA S. T. di Trapani competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi; la misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a regime. La ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonchè le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi chimiche. Per le misurazioni delle emissioni, ove si utilizzassero metodiche differenti da quelle ufficiali, esse saranno ammesse a condizione che il valore determinato sia non superiore all'80% del valore limite stabilito; in caso contrario è obbligatorio l'utilizzo della metodica ufficiale. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli organi di controllo (Provincia Regionale, Struttura Territoriale Arpa Provinciale e A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento; la ditta dovrà trasmettere agli organi di controllo copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
15. gli organi di controllo, Provincia regionale e ST ARPA Provinciale effettueranno con periodicità almeno annuale, fatto salvo quanto definito del PmeC, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta. Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999.
16. per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli organi di controllo (Provincia Regionale ed alla ST Arpa Provinciale) competenti per territorio ed al Servizio 2 /DRA di questo Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;
18. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore
19. La proposta operazione di deposito preliminare (operazione D 15 di cui all'Allegato B della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) potrà essere eseguita sui rifiuti pericolosi con una capacità massima di 10 t/giorno, limite oltre il quale il proponente potrà operare solo dopo aver ottenuto dal Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii
20. Considerato che l'area di progetto è ricompresa in un "sito d'attenzione" geomorfologico, censito a causa delle problematiche connesse alla presenza di eventuali cavità sotterranee nel vigente "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - Area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Birgi e il bacino idrografico del fiume Mazaro", il proponente è onerato di acquisire il parere di competenza del Servizio 3.
21. I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da limitare le interferenze con i centri abitati e le aree naturali protette.
22. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.

23. La prevista barriera arborea dovrà essere posta in opera sin dalle prime fasi di cantiere e costituita da esemplari autoctoni di *Quercus calliprinos* e di *Chamaerops Humilis* (palma nana) di provenienza locale.
24. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del D.Lgs 152/2006.
25. Dal ciclo tecnologico di trattamento (recupero) dei rifiuti dovrà risultare materiale con caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii.
26. I rifiuti conferiti per le attività di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13 dovranno essere successivamente inviati esclusivamente ad attività di smaltimento (da D1 a D12) e/o recupero (da R1 a R12), senza che vi si interpongano ulteriori passaggi ad altri impianti di stoccaggio, se non annessi ad impianti di smaltimento e/o recupero di cui ai suddetti punti. Analogamente, come previsto nell'allegato B della IV parte del D.Lgs 152/2006, le operazioni di disassemblaggio dei RAEE (D14 e R12) dovranno essere eseguite da una operazione di trattamento nello stesso o in altri impianti (operazioni D1-D13 e R1-R11).
27. E' fatto divieto assoluto di miscelazione di rifiuti pericolosi, mentre per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, potrà essere effettuata esclusivamente la miscelazione di rifiuti classificati con lo stesso codice CER.
28. Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la separazione delle sostanze incompatibili, suscettibili cioè il reagire pericolosamente tra loro.
29. Il proponente dovrà tenere un registro nel quale vengano indicate, per ciascuna partita di rifiuti in entrata, la zona di giacenza all'interno dell'impianto e le analisi eseguite, oltre che eventuali operazioni effettuate sugli stessi.
30. I rifiuti classificati con il codice generico XX. XX. 99 potranno essere accettati dall'impianto solo se opportunamente descritti ed accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto.
31. I rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati così come previsto dalle vigenti normative di settore e stoccati all'interno dell'impianto in modo da garantire la salute dei lavoratori e la tutela delle componenti ambientali. Inoltre sarà onere del proponente verificare l'integrità degli imballaggi e l'etichettatura dei rifiuti, con particolare attenzione a quelli pericolosi, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti che durante le operazioni di movimentazione degli stessi.
32. Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere dotate di idonea cartellonistica indicante le classi di pericolo.
33. I rifiuti liquidi anche se stoccati in fusti e cisternette dovranno essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato ed impermeabilizzato.
34. Il Gestore dovrà prevedere all'interno del piano di emergenza la gestione dei rifiuti che nelle fasi di carico scarico e movimentazione all'interno dell'impianto dovessero subire rotture degli imballaggi. In particolare dovrà essere previsto un sistema di confinamento degli stessi con relativa raccolta della fase liquida che garantisca un elevato livello di protezione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali.
35. In fase di esercizio la Ditta, nell'ambito dei propri controlli produttivi, dovrà monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture ed i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti) onde evitare contaminazioni del suolo. Il Gestore è inoltre onerato di elaborare ed attuare un piano di manutenzione dei macchinari e delle infrastrutture dell'impianto che ne garantisca il corretto funzionamento nel tempo anche in termini di emissione di rumore.
36. Ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii il proponente dovrà pianificare ed attuare, di concerto con Arpa Sicilia – Struttura Territoriale di Trapani, una campagna di monitoraggio del rumore e della qualità dell'aria sia nell'ambiente di lavoro sia in quello esterno, con particolare riferimento alle fibre libere di amianto, con cadenza almeno semestrale. Qualora dalle misurazioni periodiche eseguite nell'ambito della suddetta campagna risultasse il superamento dei limiti di legge, l'attività di gestione dei rifiuti svolta nell'impianto dovrà essere sospesa fino all'adozione di idonee misure di mitigazione che dovranno preventivamente essere autorizzate dalle Autorità competenti.
37. Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano, dovranno far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore

- dell'impianto dovrà attenersi. È inoltre necessario attivare le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.
38. l'accesso deve essere costruito e pavimentato con materiali di adeguate caratteristiche a partire dal margine della carreggiata e sempre mantenuto in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale (art. 45 c. 8 del DPR 16/12/92 n. 495) realizzando idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque all'interno delle aree dell'impianto che non dovranno in alcun modo essere riversate sulla strada né nel sottosuolo della stessa;
 39. non deve essere occupata con materiali, depositi etc la cunetta stradale e la pavimentazione stradale e le stesse non devono essere modificate o danneggiate;
 40. il parcheggio dovrà avere accessibilità esclusivamente dall'accesso all'impianto e deve essere dotato di idonee opere di ritenuta e protezione la cui tipologia deve essere approvata preventivamente da questo settore da porre parallelamente al confine stradale lungo il lato confinante alla sede stradale ad almeno m 1.00 di distanza dal confine stradale stesso, al fine di proteggere l'utenza veicolare e garantire la sicurezza dell'utenza del parcheggio;
 41. durante l'esecuzione dei lavori devono essere attuati tutti gli accorgimenti atti a non ostacolare il traffico veicolare e pedonale ed a garantire la sicurezza della circolazione apponendo la segnaletica stradale di cantiere, diurna e notturna a norma del codice stradale;
 42. deve essere comunicato tempestivamente l'inizio e fine dei lavori, e con quest'ultima deve essere resa dichiarazione da parte del tecnico della ditta richiedente, che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni di detto parere;
 43. deve essere tenuto nel luogo dei lavori, dell'occupazione e del deposito, il provvedimento unico rilasciato e comunque il successivo atto di concessione e di autorizzazione, o copia conforme, da esibire a richiesta di pubblici funzionari, e/o di personale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
 44. per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi andranno seguite le norme tecniche generali per gli impianti di recupero di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/98 e ss.mm.ii;
 45. per ciò che attiene all'emissione di inquinanti aerodispersi in atmosfera, nonché per il contenimento delle emissioni diffuse, si rimanda a quanto prescritto dal Serv. 2 – Tutela dall'inquinamento atmosferico – del Dipartimento Regionale Ambiente anche in termini di limiti di emissione, modalità di prelievo e frequenze di eventuali inquinanti emessi;
 46. la ditta dovrà comunque adottare tutte le migliori tecnologie di settore e le precauzioni al fine del contenimento delle eventuali polveri diffuse, nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto e carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, così come prescritto dall'allegato V parte V del D.Lgs. 152/06;
 47. eventuali punti di emissione convogliata degli inquinanti aerodispersi autorizzati, dovranno essere conformi alle norme UNI di riferimento ed alla normativa di settore, anche in termini di accessibilità in sicurezza ai suddetti punti. Inoltre, la Ditta, dovrà effettuare la corretta manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento per evitare il generarsi di inquinanti aerodispersi;
 48. in merito al rumore generato dalla fase di cantiere dovranno essere adottati gli opportuni sistemi di contenimento delle emissioni sonore come previsto dalla vigenti normative di settore; gli stessi accorgimenti dovranno essere adottati per il contenimento delle emissioni diffuse;
 49. in riferimento alle emissioni rumorose, essendo emersa durante i controlli effettuati da questa ST su delega della A.G. la presenza di civili abitazioni in zona residenziale nelle vicinanze dell'area in cui è ubicato l'impianto della ditta, la stessa dovrà tenere conto della presenza di tali siti sensibili nei pressi dell'impianto, inserendo all'interno del PSC l'aspetto inerente il monitoraggio delle emissioni rumorose, anche in funzione delle fasce orarie del ciclo produttivo. All'interno dello stesso PSC, dovranno essere inseriti i limiti di rumorosità che non dovranno essere superati;
 50. al PSC andrà allegata una planimetria che riporti i punti di controllo delle matrici ambientali, nonché quelli relativi alle emissioni rumorose, con le relative coordinate geografiche;
 51. all'interno del PSC – Piano di sorveglianza e controllo (tav. D1 – Luglio 2013) dovrà essere inserito in monitoraggio relativo alle acque meteoriche così come indicato a pag. 26 dello stesso PSC; in considerazione del previsto scarico al suolo delle acque meteoriche, il PSC dovrà contenere una tabella riepilogativa che indichi i parametri da analizzare, i metodi di analisi, i limiti di emissione e la frequenza di monitoraggio. La frequenza di controllo dovrà tenere conto della piovosità annuale i parametri andranno individuati in funzione delle attività svolte all'interno dell'impianto. Si rimanda

- all'attenzione dell'Ufficio di competenza l'aspetto relativo al corretto dimensionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
52. all'interno del PSC dovrà essere inserita una tabella riepilogativa riportante le materie prime presenti all'interno dell'impianto e relative modalità di gestione e/o stoccaggio";
 53. in merito al punto 1.1 del PSC soggetti responsabili del monitoraggio, i nominativi dei soggetti responsabili dovranno essere comunicati non appena individuati;
 54. alla documentazione finale del progetto dovrà essere allegata una planimetria che indichi nel dettaglio le aree destinate alle diverse operazioni e che indichi chiaramente i codici CER autorizzati in entrata;
 55. I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 di cui all'allegato C alla parte IV D.lgs. 152/06, in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero diverse dalla sola operazione R13
 56. il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
 57. ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
 58. i rifiuti in ingresso ed i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri;
 59. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
 60. La movimentazione dei mezzi in ingresso ed uscita dal sito, potrà avvenire solo attraverso percorsi ricadenti all'interno delle particelle autorizzate in progetto.
 61. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
 62. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
 63. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
 64. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti;
 65. le attività di recupero vengano effettuate nel rispetto delle norme tecniche riportate nell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
 66. la pavimentazione dovrà essere impermeabilizzata e sagomata con pendenze adeguate a garantire il drenaggio delle acque reflue di dilavamento verso le griglie collegate all'impianto di trattamento
 67. tutta la documentazione relativa a spurghi, manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere conservata a disposizione degli organi di controllo
 68. nei settori esterni dovranno essere eseguite delle operazioni almeno semestrali di bonifica e comunque al bisogno, con asportazione del minuto residuo e suo smaltimento in impianti autorizzati
 69. le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche (acque reflue dilavanti) dovranno essere mantenute libere e devono essere previsti periodici interventi di pulizia e manutenzione
 70. le pavimentazioni devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle superfici
 71. ogni contenitore/cassone per il contenimento dei rifiuti dovrà essere etichettato con relativo codice CER;
 72. devono essere garantiti gli spazi di manovra all'interno dei vari settori.
 73. pur essendo l'impianto ubicato all'interno di un insediamento produttivo, sembra necessario eseguire una indagine fonometrica entro i primi tre mesi di attività

74. in caso di ampliamento/ristrutturazione/trasferimento dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico
75. notificare all'autorità competente ed agli Enti di controllo (Libero Consorzio Comunale di Trapani ed all'ARPA ST di Trapani), ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o natura delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni effettuate e dei prodotti ottenuti
76. il piazzale dovrà sempre risultare pulito ed in caso di eventuali riversamenti di sostanze liquide la ditta dovrà immediatamente provvedere alla pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti
77. tutti i rifiuti liquidi e solidi generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.Lgs 152/06
78. in caso di avaria dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere data immediata comunicazione alla autorità competente e la ditta dovrà farsi carico dell'onere relativo alla gestione dei reflui trattati da tale impianto

In relazione all'impianto dei rifiuti inerti dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni :

1. dovrà essere inumidito il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento;
2. i piazzali dedicati ai rifiuti solidi polverulenti dovranno essere inumiditi in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati;
3. nei settori dedicati allo stoccaggio e dei rifiuti polverulenti dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione delle aree operative, dei piazzali e del materiale stoccato;
4. i cumuli di materiale e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato manualmente;
5. è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
6. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere muniti di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
7. la ditta dovrà installare nebulizzatori di acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in numero adeguato in modo da coprire non solo l'area di stoccaggio degli inerti da trattare ma anche l'area di stoccaggio degli inerti già trattati oltre l'unità di frantumazione;
8. gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale e Arpa S.T. competente per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
9. la Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Area 2 – UTA Trapani, al Libero Consorzio Comunale, alla S.T. dell'ARPA e al Sindaco, competenti per territorio;
10. dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, conformi alle specifiche della CCIAA di Milano, costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
11. ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
12. l'area adibita ad ospitare l'impianto di frantumazione e selezione e i cumuli di rifiuti in ingresso e dei prodotti dell'impianto venga adeguatamente impermeabilizzata;
13. tale area dovrà essere realizzata con opportuna pendenza che canalizzi le acque piovane verso un sistema di caditoie che capti integralmente le acque piovane ivi precipitate e le convogli verso il

sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. Tale sistema dovrà avere un volume di stoccaggio pari a quello prodotto da 5 mm di pioggia in tutta l'area dell'impianto;

14. per i rifiuti della tipologia 7.1 la materia prima secondaria prodotta dovrà possedere caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15.07.05 n. UL/2005/5205;
15. i rifiuti della tipologia 7.2 dovranno essere utilizzati, previo trattamento, per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, o piazzali industriali; i rifiuti della tipologia 7.6 alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali; i rifiuti delle tipologie 7.31bis e 12.3 alla formazione di rilevati e sottofondi stradali;

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 205/2010.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Marsala, alla Città Metropolitana di Trapani ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si approva il Patto di Integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 11

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 12

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, anche avvalendosi dell'A.R.P.A., un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. S. T. di Trapani.

ART. 13

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Marsala, Libero Consorzio Comunale di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Trapani, Servizio 1 V.A.S - V.I.A. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 - UTA Trapani - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A.

Palermo, li

30 MAG 2017

Il Funzionario Direttivo

(Ing. *Francesco Arini*)

Il Dirigente U.O. S7.2

(*Giovanni Di Leo*)

Il Dirigente del Servizio 7 ad Interim

(Ing. *Giuseppe Di Gregatta*)



